

Comunitario e Internazionale 03 Febbraio 2022

# Electronic Transferable Records: la RoadMap del G7 passa per il Model Law dell'Uncitral

Stampa

di Giusella Finocchiaro ed Oreste Pollicino\*

## In breve

Il Model Law è stato approvato nel 2017 sotto la Presidenza italiana di Giusella Finocchiaro, ai fini della creazione di sistema digitalizzato che promuova pratiche commerciali più rapide, più efficienti e meno costose attraverso la rimozione degli ostacoli alla circolazione in forma elettronica dei titoli di credito.

La presidenza britannica del G7 ha recentemente riconosciuto le potenzialità dei titoli di credito elettronici in ambito commerciale, con la comunicazione del 17 dicembre 2021 che raccomanda l'adozione dell'*UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records* (MLETR di seguito). Il *Model Law* è stato approvato nel 2017 sotto la Presidenza italiana di Giusella Finocchiaro, ai fini della creazione di sistema digitalizzato che promuova pratiche commerciali più rapide, più efficienti e meno costose attraverso la rimozione degli ostacoli alla circolazione in forma elettronica dei titoli di credito.

### Ma cosa sono i titoli di credito elettronici?

Così come non esiste una nozione unitaria di titoli di credito "tradizionali", non c'è neppure una definizione univoca di titoli di credito elettronici o *Electronic Transferable Records* (ETR di seguito), in quanto il concetto è suscettibile di mutamenti in relazione all'ordinamento cui ci si riferisce. Limitandoci in questo contesto al concetto di titoli di credito proprio degli ordinamenti di *civil law*, possiamo dire che gli ETR sono strumentiriconducibili alla categoria dei titoli di credito in senso lato, inclusi sia i titoli di credito in senso stretto (come cambiali, assegni, pagherò) che i titoli rappresentativi di merci (come fedi di deposito e polizze di carico), caratterizzati dall'incorporazione di un diritto ad una prestazione su un supporto materiale (*chartula*) che circola secondo le regole di circolazione dei beni mobili, con la particolarità però di formazione e gestione totalmente dematerializzate. Se il diritto circola così privo di un vero e proprio supporto materiale, l'UNCITRAL nella sua definizione di ETR non elimina la *chartula* ma la trasforma da carta a file, e definisce gli ETR come documenti elettronici che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 10 MLETR, ossia che "[...] (a) the electronic record contains the information that would be required to be contained in a transferable document or instrument; and (b) a reliable method is used: (i) to identify that electronic record as the electronic transferable record; (ii) to render that electronic record capable of being subject to control from its creation until it ceases to have any effect or validity; and (iii) to retain the integrity of that electronic record", disponendo in sostanza che un titolo trasferibile dematerializzato debba essere funzionalmente equivalente al titolo trasferibile su carta.

### Cosa si intende con "funzionalmente equivalente"?

Il principio di equivalenza funzionale è uno dei 3 principi che guidano l'azione dell'UNCITRAL in materia di commercio elettronico, come stabilito nel 1996 con il *Model Law on Electronic Commerce*. Questo principio consente di definire gli istituti del mondo digitale basandosi sulla funzione che i requisiti formali dei corrispettivi "analogici" svolgono negli ordinamenti nazionali, per utilizzarli come parametri fissi nel valutare l'equivalenza tra scritto e informatico. Diventa così possibile creare definizioni equivalenti, ma adattate al contesto. Gli altri due principi sono il principio di non discriminazione, che garantisce che non venga negato il riconoscimento giuridico del documento elettronico per il mero fatto di essere in forma elettronica, e il principio di neutralità tecnologica, che richiede che la legge non imponga o favorisca un certo tipo di tecnologia per l'implementazione di principi e regole giuridiche, dovendo dunque rimanere neutrale in relazione alle scelte tecnologiche da effettuarsi. Su questi principi si fonda l'azione dell'UNCITRAL in materia di commercio elettronico, principi di consento la creazione di modelli di legge applicabili da realtà diverse, con politiche diverse e diversi livelli di sviluppo tecnologico.

**Cos'è l'UNCITRAL e che cosa sono le sue Leggi Modello?**

L'UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*) è una Commissione creata in seno alle Nazioni Unite con lo scopo precipuo di armonizzare e ammodernare il diritto commerciale internazionale attraverso la progressiva rimozione, o riduzione, degli ostacoli normativi allo sviluppo dello stesso. Questo obiettivo è perseguito operando in varie aree tematiche, la cui trattazione è divisa tra sei Commissioni, quali:

- I) Micro, Piccole e Medie Imprese;
- II) Soluzione delle controversie;
- III) Riforma del sistema di risoluzione delle controversie tra Stato e investitori;
- IV) Commercio elettronico;
- V) Diritto fallimentare;
- VI) Sicurezza.

Numerose sono poi le attività poste in essere, tra le quali la predisposizione di Convenzioni, modelli di legge, guide e raccomandazioni, creati con processi inclusivi che tengono in considerazione le specificità di ciascuno e facilmente si prestano a fungere da guida nel campo di riferimento. La legge modello in particolare è un testo pubblicato con lo scopo di costituire una base per gli atti normativi nazionali, di solito in campi particolarmente innovativi o complessi. La Commissione ne ha pubblicate varie dal 1966, anno della sua creazione, ad oggi, sia nell'ambito del commercio elettronico, come il *Model Law on Electronic Commerce* o il *Model Law on Electronic Signature*, sia in altri ambiti del diritto commerciale, come il *Model Law on International Arbitration* o il *Model Law on Cross-Border Insolvency*.

#### ***E il Model Law on Electronic Transferable Records?***

Questa legge modello si pone l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei titoli di credito in forma elettronica ed è composta di 4 capitoli, rispettivamente: disposizioni generali, regole di equivalenza funzionale, uso dei titoli di credito elettronici, riconoscimento internazionale dei titoli di credito elettronici. La finalità non è quella di creare nuove regole sostanziali, bensì di adattare quelle già esistenti al mondo digitale, per favorire l'implementazione di sistemi idonei alla progressiva gestione elettronica della filiera di approvvigionamento nell'ambito degli scambi tra operatori professionali. Questo obiettivo sembrerebbe essere raggiungibile, ed anzi la fattibilità è confermata dalla presidenza britannica del G7 nella "*Roadmap to reform for electronic transferable records*", che ne raccomanda l'adozione a livello internazionale.

#### ***La "G7 Roadmap to reform for electronic transferable records"***

Questo policy paper prende atto delle risultanze del lavoro di ricognizione svolto da ciascuno Stato membro in seguito al G7 *Digital and Technology Track*, il vertice ministeriale dei *Digital and Technology Ministers*, e sviluppa una serie di punti-guida per orientare gli Stati nell'adozione di sistemi per gli ETR, in particolare: individuazione degli ostacoli normativi a livello nazionale, sviluppo di soluzioni giuridiche, promozione e supporto della riforma a livello internazionale, procedure amministrative, questioni tecniche, cooperazione su temi comuni. Il riferimento costante è il lavoro dell'UNCITRAL, già dall'identificazione dello *scope of application*, ossia dell'ambito soggettivo di applicazione.

La Roadmap raccomanda poi l'adozione del principio di neutralità tecnologica così come indicato dall'UNCITRAL MLETR *Guidance Note 2018* e di quello di non discriminazione tra ETR stranieri e domestici, così come stabilito dall'art 19 del MLETR. Viene specificato come la normativa nazionale sulle firme elettroniche non debba interferire con l'adozione degli ETR ed anzi che il loro utilizzo debba essere facilitato evitando di imporre barriere transfrontaliere, come indicato all'art 12 del MLES (*Model Law on Electronic Signature*), e che gli stati del G7 dovrebbero adottare una normativa idonea a guidare gli operatori del settore privato nell'individuazione dei fattori determinanti il livello di affidabilità di ciascun ETR.

Infine, per realizzare l'interoperabilità dei sistemi tecnici relativi gli ETR si consiglia agli Stati di valutare l'adozione degli standard relativi ad identità digitale, autenticazione e servizi fiduciari.

In conclusione, non sono solo le citazioni dirette alla legge modello, l'intero impianto della *Roadmap* è basato su principi e soluzioni identificati nei vari lavori dell'UNCITRAL.

Con questo documento, allora, arriva dal G7 la conferma che il *Model Law* si presta ad un'adozione su larga scala, in un'ottica non solo di semplificazione delle pratiche relative ai documenti commerciali, ma anche di promozione di un nuovo sistema di pratiche commerciali digitalizzate.

*\*a cura della Prof. Giusella Finocchiaro e del Prof. Oreste Pollicino, DigitalMediaLaws*

---

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati